

le condizioni stabilite dal Consiglio nella seduta del 24 giugno 1952 per i mutui all'edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato, e cioè:

- a) - tasso d'interesse: 8% (otto per cento) annuo;
- b) - durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste la operazione e cioè anni 35 (trentacinque) al massimo;
- c) - applicazione del sistema delle annualità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi venti anni - con una quota a carico della Cooperativa eventuale in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annualità di contributo statale; oppure, se richiesto dalla Cooperativa in via straordinaria ed in via eccezionale - rispettivamente in anni venticinque e dieci, ferma rimanendo, in ambedue i casi, che per i primi venti o venticinque anni sarà adottata la "linea stralata non scontata" mentre per gli ultimi quindici o dieci anni il contributo statale sarà corrisposto ad "annualità posticipate";
- d) - spese legali e tecniche a carico della Cooperativa